FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 29 pf 26-27 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo CAMPINOTI, e della società INTER SM SAMMAURESE SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Lorenzo CAMPINOTI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Inter Sm Sammaurese SSDARL, in violazione:
 a) dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Giacomo Pozzer la somma di € 100,00 - quali spese di assistenza legale - stabilita dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 193/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 18.4.2026 e notificato in data 24.4.2026;
 b) dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Mario Merlonghi la somma di € 100,00 - quali spese di lite – stabilita dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 112/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 29.4.2026 e notificato in data 6.5.2026;
 c) dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto all'allenatore sig. Stefano Protti la somma di € 2.356,00 concordata tra le parti nel verbale di conciliazione stipulato dinanzi al Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.A.C. nell'ambito della vertenza n. 98/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso verbale sottoscritto dalle parti in data 28.5.2026 e notificato in data 30.5.2026;

 INTER SM SAMMAURESE SSD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Lorenzo Campinoti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Lorenzo CAMPINOTI,
 - Società INTER SM SAMMAURESE SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Lorenzo Campinoti;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo CAMPINOTI,

- 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di Eccellenza della s.s. 2026/2027 per la società INTER SM SAMMAURESE SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò